

## ***I RECENTI SVILUPPI DELLA POLITICA ANTIBRIBERY BRITANNICA***

Il 31 gennaio u.s., il *Sentencing Council for England and Wales* - autorità pubblica indipendente istituita dal Ministro di Giustizia britannica (il *Justice Secretary*) - ha pubblicato le proprie definitive linee guida per i reati di frode, corruzione e riciclaggio di denaro qualora commessi da persone giuridiche<sup>1</sup>.

Si tratta, in sostanza, della tipizzazione dei criteri cui le britanniche *Courts* dovranno attenersi nella determinazione della pena da infliggere all'ente. Più precisamente, a partire dal 1° ottobre 2014, ogni condanna pronunciata a carico di persona giuridica per i suindicati reati sarà informata - quanto al trattamento sanzionatorio - ai principi cristallizzati nelle predette *guidelines*, indipendentemente dalla data del commesso reato.

Con ciò il *Sentencing Council* mira alla definizione di *standards* di pena trasparenti e coerenti con il *Bribery Act 2010* che ha recentemente introdotto una nuova ipotesi di responsabilità penale dell'ente che manchi di prevenire la commissione di fatti corruttivi da parte di c.d. *'associated persons'*.

E' tuttavia semplice avvedersi del fatto che le linee guida in esame non siano volte ad indirizzare le Corti che debbano giudicare quest'ultime per i soli reati di corruzione, ossia gli unici come noto sottesi all'applicazione del *Bribery Act*, proponendosi invece di essere applicate anche in caso si proceda contro l'impresa per i reati di *Fraud* e *Money Laundering*<sup>2</sup>. Fattispecie, queste ultime, che presentano indubbe analogie con la corruttela, ma altrettanto indubbe differenze.

Sul piano del diritto penale sostanziale inglese, negli illeciti di cui si discorre possono rinvenirsi caratteri di forte omogeneità: si tratta di reati che offendono beni giuridici strettamente correlati (laddove non identici) e che risultano affini sotto molteplici aspetti (quali le modalità di consumazione, il tipo di autore del reato).

Sotto il profilo dei criteri di imputazione della responsabilità in capo all'ente le differenze sono invece rilevanti, con la conseguenza che l'emanazione di linee guida unitarie per le tre fattispecie merita una breve riflessione.

---

1 Per il testo completo visitare il *link*:

[http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Fraud\\_Definitive\\_Guideline\\_%28web%29.pdf](http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Fraud_Definitive_Guideline_%28web%29.pdf).

2 Le linee guida indicano chiaramente quale il campo di applicazione, specificando parimenti la normativa di riferimento (Linee Guida pag. 3).

E' bene infatti ricordare che, mentre con riferimento al reato di corruzione il *Bribery Act 2010* esplicitamente sancisce la responsabilità dell'ente, per ciò che concerne i reati di *Fraud* e *Money Laundering* analoga responsabilità non trova, ad oggi, espresso riconoscimento statutario e la *corporate liability* può essere affermata soltanto laddove siano soddisfatti i tradizionali criteri di imputazione di matrice britannica (le cd. *vicarious liability* e *identification theory*<sup>3</sup>).

L'inserimento dei tre reati nell'ambito delle medesime linee guida sembra pertanto un tentativo di estendere *de facto* la portata del *Bribery Act 2010* a reati ulteriori<sup>4</sup>. A ben vedere, l'affiancamento di tali fattispecie in seno alle *guidelines*, cui consegue l'adozione di medesimi criteri per determinare gravità del reato e ammontare della sanzione da imporre all'ente, pare un preludio – *soft* e pertanto ideale - al riconoscimento di specifici *corporate crimes* di frode e riciclaggio<sup>5</sup>.

Ciò posto, le linee guida,<sup>6</sup> rilasciate in conformità con il *Coroners and Justice Act 2009*<sup>7</sup>, servono in concreto ad indirizzare la magistratura verso decisioni eque e ad aumentare la comprensione pubblica

---

3 Per una compiuta disamina di entrambe le figure di *corporate liability* <http://www.rivista231.it/Pagine/Stampa.asp?Id=305>

4 Tale inserimento si giustifica anche in ragione del fatto che il *Sentencing Council* è stato istituito soltanto nel 2010, in seguito all'emanazione del *Coroners and Justice Act 2009*, con il precipuo compito di emanare raccomandazioni **vincolanti** per la magistratura. In precedenza vi erano altri organi a ciò deputati ma, sostanzialmente, non era prassi cristallizzare linee guida generiche per reato, bensì si usava elaborare pareri sul singolo caso o sulla singola questione. L'opera di positivizzazione di linee guida specifiche per illecito è iniziata nel 2003, con l'istituzione di un Consiglio *ad hoc*, ed è stata portata avanti dal *Sentencing Council*. Le prime linee guida adottate riguardavano reati commessi da persone fisiche, per crimini (di violenza ovvero reati di frequente apparizione nelle aule (furto, rapina etc..), così che frode e riciclaggio, nonostante tipizzati come reati delle persone giuridiche in tempi risalenti, non avevano ancora avuto linee guida dedicate. E' dunque possibile ipotizzare che l'emanazione del *Bribery Act* e l'istituzione della nuova figura di reato a carico delle persone giuridiche, nonché la nuova attenzione tutta europea per il reato di corruzione, abbiano spinto il *Sentencing Council* a predisporre protocolli in relazione a tale illecito, cui poi si è deciso di affiancare le fattispecie di frode e di riciclaggio in ragione della omogeneità di cui si è già detto.

5 Tale operazione potrebbe realizzarsi anche a breve termine tramite l'inserimento di tali fattispecie nel corpo del *Bribery Act*. La stampa britannica ha infatti riportato la notizia secondo cui il Direttore del *Serious Fraud Office (SFO)*, David Green ha pubblicamente proposto un emendamento al *Bribery Act* volto ad ottenere il riconoscimento della responsabilità degli enti (Banche comprese) che omettano di prevenire la commissione di reati finanziari al proprio interno: <http://www.telegraph.co.uk/finance/financial-crime/10613645/Firms-face-EU-blacklist-in-bribery-law-change.html>

Da ultimo, lo stesso David Green, in occasione del *31st Cambridge International Symposium on Economic Crime* ha ribadito l'inadeguatezza della normativa britannica in materia di *corporate crime*, chiedendo a gran voce l'approvazione di uno *Statute* che sancisca la responsabilità penale dell'ente per la commissione del reato di *fraud*. <http://www.anticorruptionlaw.com/blog.aspx?entry=5031>

6 E' d'obbligo poi ricordare che nel marzo 2011 sono state pubblicate, ad opera del Ministro di Giustizia britannico, differenti *guidance*, al fine di facilitare l'adozione di procedure adeguate a prevenire la commissione di fatti corruttivi all'interno delle aziende.

nei confronti della condanna. Per tale ragione, la loro pubblicazione è stata preceduta da una lunga fase di consultazione che ha visto la partecipazione di tutte le parti interessate<sup>8</sup>: consultazione avente lo scopo di saggiare il livello di gradimento delle emanande raccomandazioni e di portare alla formulazione di principi largamente condivisi.

Quanto al contenuto delle *guidelines*, può affermarsi che con esse si sia creato un sistema tripartito che poggia sugli istituti della *compensation*, *confiscation* e *fine*, suddiviso in *steps* che suggeriscono al giudicante l'ordine di priorità ed i criteri cui uniformarsi nell'impartire la condanna, fermo restando che laddove sia possibile e necessario le misure sanzionatorie potranno essere applicate congiuntamente.

In prima istanza, la Corte deve valutare la possibilità/opportunità di condannare l'ente al risarcimento del danno in ipotesi subito dalla persona offesa dal reato. Si tratta del c.d. *step one*, avente massima priorità, con ciò intendendosi che qualora la persona giuridica abbia risorse finanziarie limitate ed il giudice si trovi nella concreta impossibilità di applicargli più di una sanzione, la condanna al risarcimento integrale del danno dovrà prevalere sulle altre. Nel caso in cui la Corte non pronunci tale condanna le linee guida esigono sul punto accurata motivazione.

In secondo luogo, la Corte dovrà stabilire se ricorrano o meno i presupposti per procedere alla confisca di beni di proprietà dell'azienda. Lo *step two* verrà risolto positivamente e si procederà pertanto alla confisca, qualora sia la Corona a richiederlo ovvero la Corte a ritenerlo opportuno.

Infine, la stessa Corte dovrà calcolare una multa di importo adeguato da applicare all'ente. Tale operazione, solo apparentemente complessa, passa per il tramite di diversi *steps*. Anzitutto occorrerà determinare il grado di colpevolezza della persona giuridica (alto, medio ovvero basso) affidandosi ai criteri enunciati nel c.d. *step three* (l'elencazione non è tassativa). Stabilita in tal modo la '*offence category*' del reato *sub iudice* (categoria A - *High culpability*; categoria B - *Medium culpability*; categoria C - *Lesser culpability*) sarà sufficiente consultare la tabella di cui allo *step four* per ottenere il compasso edittale entro cui individuare in concreto l'importo della multa. Importo variabile da un

---

7 'In accordance with Section 120 of the [Coroners and Justice Act 2009](#), the Sentencing Council issues this definitive guideline. It applies to all organisations that are sentenced on or after 1 October 2014, regardless of the date of the offence. Section 125(1) Coroners and Justice Act 2009 provides that when sentencing offences committed after 6 April 2010: "Every court - a) must, in sentencing an offender, follow any sentencing guideline which is relevant to the offender's case, and (b) must, in exercising any other function relating to the sentencing of offenders, follow any sentencing guidelines which are relevant to the exercise of the function, unless the court is satisfied that it would be contrary to the interests of justice to do so."

8 Per il testo della pubblica consultazione si veda il link:

[http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Fraud\\_Response\\_to\\_Consultation\\_%28web%29.pdf](http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Fraud_Response_to_Consultation_%28web%29.pdf)

minimo pari al 100% del profitto tratto dal reato (*harm*) ad un massimo tabellare pari al 400% del medesimo *harm*, che potrà tuttavia essere aumentato (così come diminuito) al ricorrere di determinate circostanze, sino a raggiungere importo pressoché illimitato.

Pare superfluo a questo punto evidenziare come le misure appena descritte paiano alquanto rigorose e tali da comportare, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell'ente. Tuttavia, la severità del sistema sanzionatorio da ultimo delineato dalle *guidelines* del *Sentencing Council* non deve stupire. La formulazione di tali linee guida è infatti perfettamente coerente con i più recenti indirizzi di politica legislativa del Regno Unito e si colloca nel quadro dei più recenti interventi anti-corruzione che seguono e danno attuazione al *Bribery Act 2010*.

Sono attesi, al più tardi per l'estate, ulteriori protocolli che indirizzino le Corti britanniche nella determinazione della pena e per i reati di frode, corruzione e riciclaggio, ove commessi da persone fisiche.

Con ciò, pare invero che il Regno Unito stia finalmente dando prova di una maggiore attenzione ed efficienza nel cammino verso l'eliminazione del fenomeno corruttivo nell'ambito di istituzioni finanziarie e *corporations*. Nel fare ciò, il Regno Unito potrebbe aver tratto ispirazione dal "vicino di casa" di Oltre Oceano, gli Stati Uniti d'America, Paese ove le *Federal Sentencing Guidelines* sono tradizionalmente usate dalle Corti americane (anche) nella determinazione della pena avverso le imprese che avessero beneficiato di un illecito, in violazione del proprio *compliance programe*.

Pierdomenico De Gioia Carabellese

*Associate Professor in Business Law (Heriot-Watt University Edinburgh)*

Avv. Iole Anna Savini